

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

Testo Unico Sicurezza Lavoro: ma che pretendono le Associazioni imprenditoriali? Molte importanti sanzioni sono addirittura incredibilmente e fortemente ridotte!

Le polemiche inscenate da varie Associazioni industriali circa presunti inasprimenti delle sanzioni sono totalmente fuori luogo.

Anzi lo **schema varato dal Consiglio dei Ministri del 6 marzo u.s. prevede molte riduzioni rispetto alle precedenti sanzioni**, alcune delle quali:

- alcune vengono “immensamente” **ridotte in gravosità** e quindi deterrenza della pena
- altre vengono **derubricate** alla sola sanzione dell’ammenda (eliminando la sanzione dell’arresto)
- altre vengono addirittura ***derubricate*** a semplici sanzioni amministrative pecuniarie
- altre ***scompaiono del tutto***, a volte assieme agli adempimenti precedentemente previsti

Alla luce di quanto sopra:

- **le Associazioni imprenditoriali dovrebbero pertanto chiedere la più rapida approvazione del provvedimento**. Anche perché finché il provvedimento non entrerà in vigore permarranno le attuali sanzioni.
- **noi chiediamo siano riportate alla situazione oggi vigente, pena l’illegittimità del provvedimento per “eccesso di delega”**

Riportiamo nella tabella allegata **alcuni esempi della riduzione delle sanzioni**

Rino Pavanello
Associazione Ambiente e Lavoro

segue tabella

Violazione	Sanzione precedente	Sanzione ridotta oggi prevista	Norma precedente	Norma attuale
Numero quote previste dal D.Lgs. 231/2001 (ogni quota minimo = 258 Euro) per le violazioni art. 589 e 590 cp (Lesioni mortali e gravi)	Minimo 1000 quote	- da 250 a 500 quote (violazioni Art. 590 cp) - fino a 250 quote (per violazioni Art. 590 cp) - e riduzione sanzioni interdittive per violazioni art. 590 cp	D.Lgs. 231/2001 art. 25-septies	Art. 300
Norme antinfortunistiche - DPR 547/55 (Norme antinfortunistiche) e DPR n. 164/56 (costruzioni)	Varie penali: arresto/ ammenda: 1 per ogni violazione di ciascun obbligo violato	1 sola sanzione: arresto/ ammenda: comprensiva di tutte le violazioni omologhe (es. 1 sola sanzione per anche 100 inosservanze diverse su una Attrezzatura pericolosa)	DPR 546/1955 e DPR n. 164/56	Varie
Assenza nel DVR del "programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza" (il DVR è il Documento di valutazione dei rischi)	Arresto o ammenda	È trasformata in sola ammenda, eliminando l'alternatività con l'arresto	Art. 4, c. 2, lett. c) del D.Lgs. 626/94, sanzionato dall'art. 89, c. 1	art. 55, c. 3
Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi Art. 29, commi 1, 2 e 3, con partecipazione RSPP e Medico competente	Arresto o ammenda	È trasformata in sola ammenda, eliminando l'alternatività con l'arresto	Art. 4, c. 6, del D.Lgs. 626/94, sanzionato dall'art. 89, c. 1	art. 55, c. 3
Consultazione del RLS in tutti i casi previsti dall'articolo 50	Arresto o ammenda	sola sanzione amministrativa pecuniaria	Art. 4, c. 5, lett. p) del D.Lgs. 626/94, sanzionato dall'art. 89, c. 1	art. 55, c. 4, lett. n

<p>Obbligo di comunicare la nomina e il curriculum del RSPP all'ASL (e Dir. Prov. Lavoro)</p>	<p>E' eliminata - la sanzione e - persino l'obbligo</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria</p>	<p>Art. 8, comma 11, D.Lgs. 626/94, sanzionato dall'art. 89, c. 3</p>	<p>eliminato</p>
<p>comunicazione del Medico competente dei risultati della sorveglianza sanitaria (risultati anonimi collettivi)..</p>	<p>Arresto o ammenda</p>	<p>sola sanzione amministrativa pecuniaria</p>	<p>Art. 17, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 626/94, sanzionato dall'art. 92, c. 1, lett. B)</p>	<p>art. 58, c. 1, lett. d</p>

Per essere sempre informati

<http://www.amblav.it>